



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 354
Stagione Sportiva 2015/2016

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 408/A, 409/A, 410/A, 411/A, 412/A, 413/A e 414/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 GIUGNO 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 408/A

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 443 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sigg. CORRADO RIZZOLINI, GIUSEPPE MESSINEO, GIANFRANCO CENSI e della società A.C.D. FIDENZA S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

CORRADO RIZZOLINI, Presidente e legale rappresentante della società A.C.D. FIDENZA S.r.l., in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2 del C.G.S., 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver, al momento della commissione dei fatti, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore GIUSEPPE MESSINEO e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo dello stesso nel corso di n. 8 gare di Campionato di Calcio, Cat. Eccellenza - Girone A del C.R. Emilia-Romagna:

- A.C.D. Fidenza – Formigine del 06.09.2015;
- Pallavicino - A.C.D. Fidenza del 13.09.2015;
- A.C.D. Fidenza – V. Carpaneto del 20.09.2015;
- Fiorano – A.C.D. Fidenza del 23.09.2015;
- Casalgradese – A.C.D. Fidenza del 27.09.2015;
- A.C.D. Fidenza – Brescello del 30.09.2015;
- Bagnolese - A.C.D. Fidenza del 07.10. 2015;
- A.C.D. Fidenza – Luzzara del 11.10. 2015);

GIUSEPPE MESSINEO, nato in data 23/02/1993, calciatore, in violazione dell'art. 1 bis commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver preso parte a n. 8 gare di Campionato di Calcio, Cat. Eccellenza - Girone A del C.R. Emilia-Romagna: A.C.D. Fidenza – Formigine del 06.09.2015; Pallavicino - A.C.D. Fidenza del 13.09.2015; A.C.D. Fidenza – V. Carpaneto del 20.09.2015; Fiorano – A.C.D. Fidenza del 23.09.2015; Casalgradese – A.C.D. Fidenza del 27.09.2015; A.C.D. Fidenza – Brescello del 30.09.2015; Bagnolese - A.C.D. Fidenza del 07.10. 2015; A.C.D. Fidenza – Luzzara del 11.10. 2015, nelle fila della A.C.D. FIDENZA senza averne titolo perché al momento della commissione dei fatti non tesserato e di conseguenza senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa.

Condotta tanto più grave per aver il calciatore rivestito il ruolo di Capitano in n. 7 gare;

GIANFRANCO CENSI, Dirigente Accompagnatore della Società A.C.D. FIDENZA S.r.l., in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di n. 7 gare di Campionato di Calcio, Cat. Eccellenza - Girone A del C.R. Emilia-Romagna in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto al momento della commissione dei fatti non tesserato, il calciatore GIUSEPPE MESSINEO, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnate al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla citate gare

senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa.

A.C.D. FIDENZA S.r.l., per responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., per le condotte poste in essere dal proprio Presidente Corrado Rizzolini, dal proprio Dirigente Accompagnatore Ufficiale Gianfranco Censi e dal calciatore Giuseppe Messineo;

- viste le richieste di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulate dal Sig. CORRADO RIZZOLINI, in proprio e in qualità di Presidente nell'interesse della società A.C.D. FIDENZA S.r.l. e dai Sigg. GIUSEPPE MESSINEO e GIANFRANCO CENSI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 60 (sessanta) giorni di inibizione per il Sig. CORRADO RIZZOLINI, 40 (quaranta) giorni di inibizione per il Sig. GIANFRANCO CENSI, 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. GIUSEPPE MESSINEO ed € 600,00 (seicento/00) di ammenda e 4 (quattro) punti di penalizzazione per la società A.C.D. FIDENZA S.r.l.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 GIUGNO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245°

COMUNICATO UFFICIALE N.409/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 103 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Franco FEDELI, del Sig. Gennaro ISAIA e della società F.C. RIETI S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

Franco FEDELI, all'epoca dei fatti Presidente della F.C. RIETI S.R.L., in violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., per avere consentito o comunque non impedito la partecipazione della Società al raduno di calcio giovanile a carattere regionale denominato "Giocando Scampagnando", nei giorni 31 maggio e 2 giugno 2015, senza accertarsi che ne fosse stata richiesta dalla Società organizzatrice –la A.S.D. SPORTING RIETI, la preventiva autorizzazione federale prevista dal C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., stagione sportiva 2014-15, così come successivamente integrato dalla Circolare n. 1 "Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili organizzati da Società" paragrafo 3 lett. c);

Gennaro ISAIA, all'epoca dei fatti Tecnico Responsabile Scuola Calcio, nonché Dirigente Accompagnatore della squadra categoria Piccoli Amici al raduno in questione, per la F.C. RIETI S.R.L., in violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., per avere consentito o comunque non impedito la partecipazione della Società al raduno di calcio giovanile a carattere regionale denominato "Giocando Scampagnando", nei giorni 31 maggio e 2 giugno 2015, senza accertarsi che ne fosse stata richiesta dalla Società organizzatrice –la A.S.D. SPORTING RIETI, la preventiva autorizzazione federale prevista dal C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., stagione sportiva 2014-15, così come successivamente integrato dalla Circolare n. 1 "Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili organizzati da Società" paragrafo 3 lett. c);

F.C. RIETI S.R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S., per le condotte ascrivibili rispettivamente al proprio Presidente munito di legale rappresentanza nonché al proprio altro tesserato;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Franco FEDELI, dal Sig. Gennaro ISAIA e dal Sig. Riccardo CURCI, in qualità di Presidente e legale rappresentante per conto della società F.C. RIETI S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di giorni 60 (sessanta) di inibizione per il sig. Franco FEDELI, di giorni 60 (sessanta) di inibizione per il sig. Gennaro ISAIA e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società F.C. RIETI S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 GIUGNO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245°

COMUNICATO UFFICIALE N. 410/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1023 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Luca DEFENDI e della società USD CASTION BL, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCA DEFENDI, calciatore tesserato per la U.S.D. CASTION BL, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver pubblicamente reso espressioni lesive della classe arbitrale;

USD CASTION BL, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società nella quale il DEFENDI ricopre la carica di calciatore tesserato;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca DEFENDI e dal Sig. Flavio Battiston in qualità di Presidente e Legale Rappresentante nell'interesse della società USD CASTION BL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di giorni 20 (venti) di squalifica per il sig. Luca DEFENDI e € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società U.S.D. CASTION BL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 GIUGNO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 411/A

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 758 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sigg. Angelo SANDRI, Renzo Osvaldo Mario ASARO, Salvatore MANNONE e della società S.S.D. SPORT CLUB MARSALA 1912 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

Angelo SANDRI, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS con riferimento all'art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico e in relazione a quanto prescritto dalla L.N.D. con Comunicati Ufficiali n.1, punto 14) del 1° luglio 2013 e n. 89, paragrafo 1) del 7 ottobre 2013 e con Comunicato Ufficiale n. 1 punto 14) del 1° luglio 2014, per avere il predetto, quale tecnico della società S.S.D. Sport Club Marsala 1912 s.r.l. - all'epoca dei fatti partecipante al Campionato di Eccellenza organizzato dal C.R. Sicilia - pattuito, per la stagione sportiva 2013/2014, un premio di tesseramento di euro 10.800,00 superiore al massimale normativamente fissato in euro 9.000,00 e per la stagione sportiva 2014/2015, un premio di tesseramento di euro 9.600,00 superiore al massimale normativamente fissato in euro 9.000,00;

Renzo Osvaldo Mario ASARO, Presidente e legale rappresentante della società nella stagione sportiva 2013/2014, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in riferimento ai Comunicati Ufficiali n.1, punto 14) del 1° luglio 2013 e n. 89, punto 1) del 7 ottobre 2013, per avere pattuito, il 23 agosto 2013, con l'allenatore Angelo Sandri un premio di tesseramento per la conduzione tecnica della S.S.D. Sport Club Marsala 1912 s.r.l. - partecipante, nella stagione sportiva 2013/2014, al campionato di Eccellenza del CR Sicilia - di euro 10.800,00, dunque, superiore al massimale di euro 9.000,00 previsto dalla richiamata normativa;

Salvatore MANNONE, Amministratore delegato e legale rappresentante della società nella stagione sportiva 2014/2015, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in riferimento al Comunicato Ufficiale n.1, punto 14) del 1° luglio 2014, per avere pattuito, il 22 agosto 2014, con l'allenatore Angelo Sandri un premio di tesseramento per la conduzione tecnica della S.S.D. Sport Club Marsala 1912 s.r.l. - partecipante, nella stagione sportiva 2014/2015, al campionato di Eccellenza del CR Sicilia - di euro 9.600,00, dunque, superiore al massimale di euro 9.000,00 previsto dalla richiamata normativa;

S.S.D. SPORT CLUB MARSALA 1912 S.r.l., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S., alla quale appartenevano i predetti soggetti al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- viste le richieste di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulate dal Sig. Angelo SANDRI, dal Sig. Renzo Osvaldo Mario ASARO, dal Sig. Salvatore MANNONE e dal Sig. Giuseppe OCCHIPINTI in qualità di Vice Presidente e legale rappresentante nell'interesse della società S.S.D. SPORT CLUB MARSALA 1912 S.r.l.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Angelo SANDRI, 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Renzo Osvaldo Mario ASARO, 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Salvatore MANNONE e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società S.S.D. SPORT CLUB MARSALA 1912 S.r.l.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 GIUGNO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 412/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 883 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. AMAL OUALID, del Sig. SEBASTIANO TRIVELLIN e della società ACNOVE STEFANI CONSULTING, avente ad oggetto la seguente condotta:

Amal OUALID, calciatore, in violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, e 39 delle N.O.I.F., nonché dell'art. 42, comma 3, del Regolamento della L.N.D. che stabilisce che *"le società non possono avere in forza, a titolo temporaneo, più di otto calciatori nella medesima stagione sportiva"*, per aver giocato in posizione irregolare di tesseramento durante la gara SERATICENSE – ACNOVE STEFANI CONSULTING del 10.01.2016, in quanto la Società ACNOVE STEFANI CONSULTING aveva già avuto in prestito nella corrente stagione sportiva il numero massimo di otto calciatori previsti dall'art. 42, comma 3, del Regolamento della L.N.D.;

Sebastiano TRIVELLIN, Presidente della società ACNOVE STEFANI CONSULTING, in violazione degli artt. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, e 39 delle N.O.I.F., nonché dell'art. 42, comma 3, del Regolamento della L.N.D. che stabilisce che *"le società non possono avere in forza, a titolo temporaneo, più di otto calciatori nella medesima stagione sportiva"*, per aver consentito, in occasione della gara SARATICENSE – ACNOVAS TEFANI CONSULTING del 10.01.2016, l'utilizzo in posizione irregolare di tesseramento del calciatore Amal OUALID, in quanto la società ACNOVE STAFANI CONSULTING aveva già avuto in prestito nella corrente stagione sportiva il numero massimo di otto calciatori previsti dall'art. 42, comma 3, del Regolamento della L.N.D.;

ACNOVE STEFANI CONSULTING, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per le violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, del C.G.S.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Amal OUALID e dal Sig. Sebastiano TRIVELLIN per proprio conto e, in qualità di Presidente, nell'interesse della società ACNOVE STEFANI CONSULTING;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 giornata di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Amal OUALID, di 20 giorni di inibizione per il Sig. Sebastiano TRIVELLIN e di 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel Corrente Campionato di

competenza Veneto e di euro 100,00 di ammenda per la società ACNOVE STEFANI CONSULTING;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 GIUGNO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245°

COMUNICATO UFFICIALE N. 413/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 644 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Michele ARTEDINO e della società USD NUORESE CALCIO 1930, avente ad oggetto la seguente condotta:

MICHELE ARTEDINO, Presidente della USD Nuorese Calcio 1930, per aver stipulato con il calciatore Ferrara Fabio, accordi economici relativi alle prestazioni sportive dello stesso, inerenti la stagione sportiva 15-16, senza l'utilizzazione degli appositi moduli e quindi in violazione delle prescrizioni formali previste dall'art. 94 ter, comma 2 delle NOIF ed inoltre per aver consentito che il calciatore suddetto venisse posto fuori rosa ed allontanato dalla società, in costanza di tesseramento ed in mancanza di contestazioni formali, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, in relazione all'art. 92, comma 4 delle NOIF ed all'art. 91, commi 1 e 2 delle NOIF;

USD NUORESE CALCIO 1930, per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 del C.G.S., per la condotta del Sig. Michele ARTEDINO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Michele ARTEDINO per suo conto e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, nell'interesse della società USD NUORESE CALCIO 1930;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di due mesi di inibizione per il sig. Michele ARTEDINO e di € 2.000,00 (duemila) di ammenda per la società USD NUORESE CALCIO 1930;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 GIUGNO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 414/A

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 336 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. ROBERTO TORTORA e della società A.C.D. MASERA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ROBERTO TORTORA, tesserato all'epoca dei fatti quale calciatore della società F.C.D. SPORT BELLINZAGO, oggi tesserato in qualità di Direttore Tecnico e Dirigente della A.C.D. MASERA, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 40, comma 2, delle N.O.I.F. ed all'art. 17 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver esercitato l'attività di allenatore, non abilitato, della società di calcio femminile A.C.D. MASERA, militante nel Campionato di Serie D femminile, nella stagione sportiva 2014/2015, pur essendo tesserato quale calciatore per la società F.C.D. SPORT BELLINZAGO;

A.C.D. MASERA, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, nei cui confronti o nel cui interesse era stata indebitamente prestata l'attività di allenatore da parte del Sig. Tortora;

- viste le richieste di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulate dal Sig. ROBERTO TORTORA e dalla società A.C.D. MASERA in persona del Presidente e legale rappresentante Sig. Gianfranco Gamba;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di squalifica per il Sig. ROBERTO TORTORA e di euro 200,00 di ammenda per la società A.C.D. MASERA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 GIUGNO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio